



ASSOCIAZIONE CORALE MORTALISATIS

Sede Via dei Kennedy ,10 Maserà di Padova (PD)

C.f. 80020790285

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

n. 1/2023 della raccolta dei Verbali delle Assemblies

Sia noto a chi interesse che, a seguito di regolare convocazione a cura del Consiglio Direttivo il giorno 07/07/2023 alle ore 21.00 si è riunita la Assemblea della Associazione in epigrafe indicata.

All'assemblea sono presenti 30 soci su totali 33 soci attualmente iscritti. Presente il Consiglio Direttivo.

Ai sensi dello statuto vigente la riunione può considerarsi regolarmente costituita, in prima convocazione, ed in grado di deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Riepilogo da parte del Consiglio Direttivo degli adempimenti da espletare in relazione alla Riforma del Terzo Settore e modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione.
- Lettura del nuovo Statuto modificato secondo quanto stabilito dalla Riforma predetta;
- Votazione per approvazione delle modifiche

Espletate le attività descritte ai punti dell'ODG si è provveduto alle votazioni.

Le variazioni allo statuto sono state approvate all'unanimità degli aventi diritto al voto (30 soci).

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesto da altri la parola, il Presidente alle ore 22.00 dichiara conclusa la riunione.

Maserà di Padova, 07/07/2023

Il Presidente

Sen L. F. 22.00

Il segretario

Alice Brando

Allegati: elenco soci presenti

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TRIBUTARIO DI PADOVA	
Reg.	18 LUG 2023 S.3
Reg. n°	3273
	200,00



la pubblica
Scelto

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"



RECEIVED	
JUL 18 2023	
FBI NEW YORK	

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Coro Mortalisatis APS. L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale presso l'edificio comunale "Casa delle Associazioni" sito in via dei Kennedy 10, nel Comune di Maserà di Padova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità ed Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli scopi che il Coro Mortalisatis APS si propone di perseguire in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.1 lettera "i" del dispositivo dell'art. 5 Codice del terzo settore. (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare e promuovere l'insegnamento e l'attività corale nel contesto del territorio comunale, dei comuni limitrofi, della nazione e anche all'estero;
- Sviluppare le relazioni co-similiari di organizzazioni provinciali, regionali e nazionali su basi di reciproco interesse culturale;
- Partecipare ed organizzare rassegne, concerti, concorsi corali collaborando con le autorità territoriali a questo scopo preposte.
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;

SECRET



- Promuovere la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori per trasmettere la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, partecipano attivamente alle manifestazioni organizzate, presenziando le prove, partecipando ai concerti e alle iniziative promosse dall'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo che potrà avvalersi del supporto del Maestro del coro. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla domanda di ammissione. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri dei soci)**

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, ciascun socio ha diritto ad un voto.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed



entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 **(Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota sociale.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio conferendo delega scritta, ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Manuale



ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Le decisioni riguardanti le persone e la qualità delle persone sono espresse con voto segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno; ratifica il bilancio consuntivo ed approva il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo ed illustrati dal Tesoriere, nomina e revoca i componenti degli organi sociali.

ART. 14
(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento lo ritenga opportuno per dibattere importanti ed urgenti temi sociali (ad esempio le modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione).

L'Assemblea straordinaria è deliberativa con approvazione a maggioranza delle tesi proposte, i voti sono effettuati individualmente dai soci nella maniera che stabilirà l'Assemblea stessa.

L'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento del Coro Mortalisatis APS non potrà essere pronunciato che da una assemblea straordinaria e dovrà essere approvato dai 3/4 (tre quarti) di tutti i soci.

In questo caso ciascun socio può rappresentare con delega scritta solo un socio.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che partecipa con diritto di voto.

Dura in carica per n. 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- propone all'Assemblea il nome del Presidente, del Maestro del Coro;
- nomina il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

31/12/2014



- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, della redazione dei verbali, e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo si terranno in Assemblea Generale appositamente convocata dal Presidente e si svolgeranno, essendo tutte le cariche sociali decadute, con le seguenti modalità:

- Nomina del Presidente dell'Assemblea Generale e di due scrutatori che redigeranno il verbale di assemblea; non potranno assumere questo incarico i componenti del Consiglio Direttivo uscente;
- Elezione fra i soci dei membri del Consiglio Direttivo;
- Sono elettori tutti i soci che abbiano superato i tre mesi di anzianità nell'associazione e sono eleggibili coloro che hanno almeno un anno di anzianità;
- Ogni socio dell'Assemblea può esprimere un solo voto, non sono ammesse deleghe;
- In caso di parità di voti la carica spetta per diritto al più anziano di età anagrafica.

Il Consiglio Direttivo compila il regolamento sul funzionamento del coro, documento che dovrà essere presentato ed approvato a maggioranza dall'Assemblea generale, presenta a questa le proposte che ritiene utili allo sviluppo sociale, ordina le spese necessarie nei limiti della disponibilità, prende decisioni di carattere urgente.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di salvaguardare il patrimonio dell'Associazione. Tutte le funzioni del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 16

(Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri)

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art. 15, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea convocandoli sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

2023
31/12/2023



ART. 18
(Maestro del Coro)

Il Maestro del Coro, proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dall'Assemblea Generale, ha la responsabilità artistica del coro, è responsabile dell'insegnamento e delle esecuzioni concertistiche.

Allo stesso spettano le scelte musicali, di repertorio e di esecuzione.

La funzione di Maestro è da considerarsi a tempo indeterminato, può essere sostituito solamente su proposta del Consiglio Direttivo in una Assemblea Generale appositamente convocata.

Il Maestro può avvalersi, se lo ritiene necessario e se le disponibilità economiche del Coro lo consentono, di musicisti vocalisti e di strumentisti per l'insegnamento e per l'esecuzione di repertori particolari.

ART. 19
(Tesoriere)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni e può essere rieletto, decade automaticamente alla scadenza del Consiglio che lo ha proposto.

Egli ha la responsabilità delle spese correnti e della tenuta dei registri contabili, predispone e propone all'Assemblea Generale i Bilanci Preventivo e Consuntivo.

ART. 20
(L'Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell' Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21
(Organo di Revisione legale dei conti)

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22
(Libri sociali)

L' Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

100
100/100



ART. 23
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- introiti derivanti dall'attività concertistica;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 25
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 27
(Bilancio Sociale)

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Convenzioni)

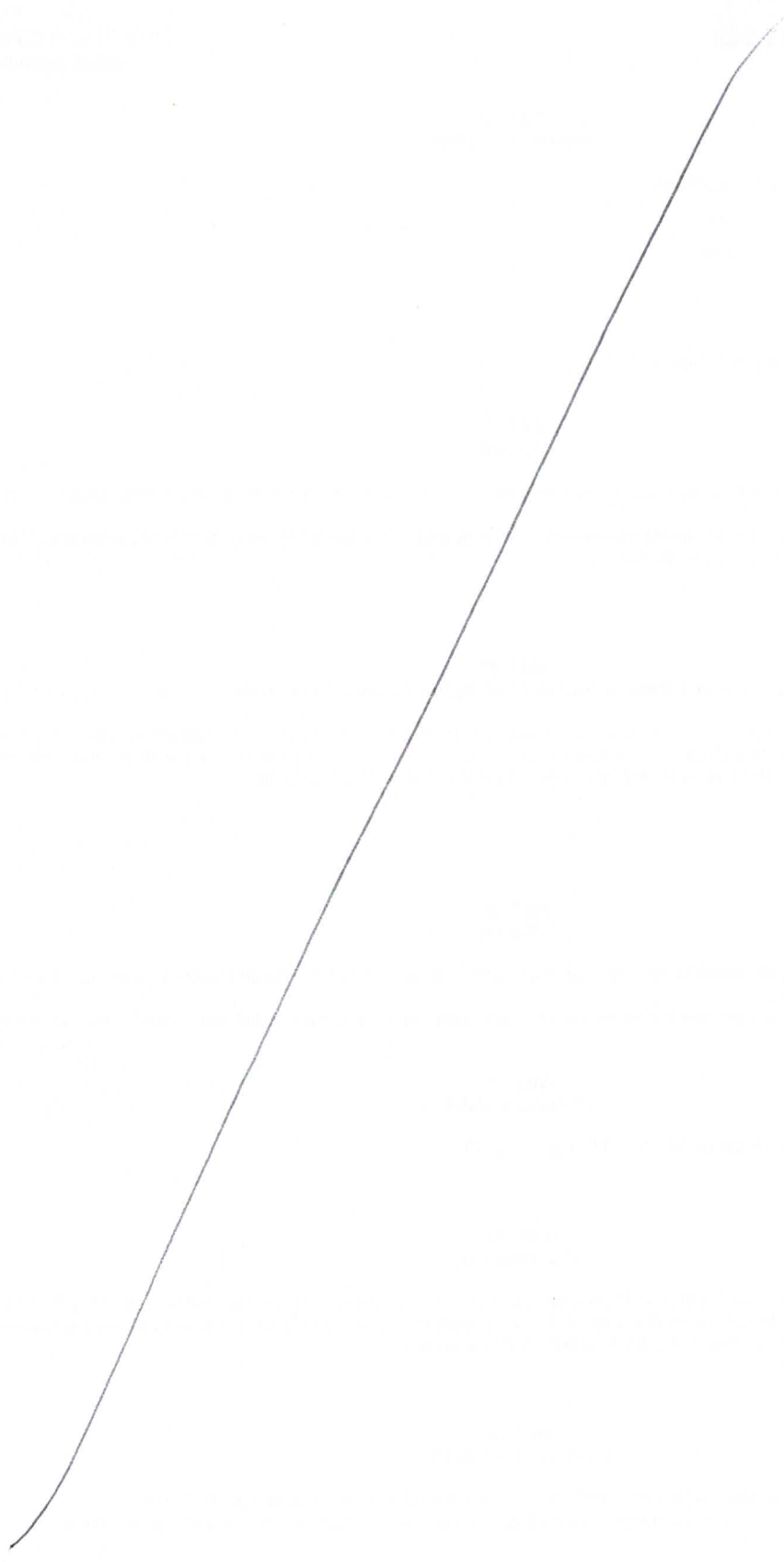
Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

11/11/11



ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Responsabilità dell' Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell' Associazione.

ART. 32
(Assicurazione dell' Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.34
(Disposizioni finali)

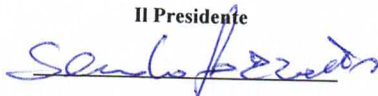
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART.35
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Maserà di Padova, 07/07/2023

Il Presidente



Il segretario



